

Les conclusions prises en demande par Frédéric Unger et Erdmann Græfe leur sont accordées en principe, mais réduites quant à leur chiffre, en ce sens que l'Etat de Vaud est condamné à payer à chacun d'eux la somme de *deux cents francs* à titre de dommages-intérêts.

IV. Civilstreitigkeiten zu deren Beurtheilung das Bundesgericht von beiden Parteien angerufen worden war.

Différends de droit civil qui étaient portés devant le Tribunal fédéral par convention des parties.

28. *Sentenza del 24 febbrajo 1877 nella causa Teodoro Sperindio Cirila.*

A. Con Atto 12 giugno 1863 il Gran Consiglio del Cantone del Ticino impartiva ai signori Giacomo Alfredo Hallet, banchiere, Ottavio Ommaney, banchiere, Enrico Haggard, banchiere, Roberto Sillar, banchiere, e Howard Asthon Holden, impresario di costruzioni ferroviarie, tutti di Londra, la concessione per la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata da Chiasso fino a Biasca con una ramificazione per a Locarno; concessione che otteneva poi, sotto la data del successivo 31 luglio, l'approvazione dell'Assemblea federale.

B. Addì 14 agosto dell'anno seguente, il signor Teodoro Cirila cede e vende al signor Howard Asthon Holden, intraprenditore generale dei suenunciati concessionarii, pel prezzo complessivo di franchi mille, da pagarsi a norma della Legge federale 1° maggio 1850 intorno la espropriazione forzata e della stima 16 luglio 1864 eseguitasi dai signori Giuseppe Stabile e Carlo Fraschina:

« a) il tratto di boschina in terreno roccioso, posto in territorio di Calprino, cui fa coerenza lo stesso proprietario,
 » dallo sbocco del tunnel di San Martino sino al chilom. 4,04,

- » segnato nel Piano parcellare al N° 1, della misura di metri quadrati 2290 ;
- » b) il tratto di boschina in terreno roccioso, posto e coerenziato come sopra, fra il chilom. 4,04 ed il chilom. 4,12, segnato nel Piano parcellare al N° 12, della misura di metri quadrati 970 ;
- » c) il tratto di boschina a palina, posto e coerenziato come sopra, dal chilom. 4,12 al principio del secondo tunnel, segnato nel Piano parcellare al N° 2a, della misura di metri quadrati 2320. »

C. Un'Ordinanza 17 febbraio 1865 del Consiglio federale dichiara poscia approvata, in conformità dell'art. 7 del citato Decreto 31 luglio 1863 dell'Assemblea federale, la cessione della concessione ferroviaria ticinese alla Società della strada ferrata centrale-europea (European Central Railway Company Limited), residente a Londra.

D. Constatatosi però che i lavori di costruzione sulle progettate linee ferroviarie non venivano promossi secondo i termini di compimento fissati nella Concessione, ma si trovavano invece, senza che fossevi causa di forza maggiore, in tale ritardo da non sembrare più possibile — ne' termini stabiliti — la loro ultimazione, l'Assemblea federale risolveva, il giorno 21 dicembre 1866, di dichiarare estinta la ratifica della Confederazione e decaduta quindi la Centrale-Europea dalla concessione a suo tempo ottenuta.

E. Con Decreto 20 gennaio 1868 l'Alta Corte della Cancelleria d'Inghilterra ordinava, a Londra, la liquidazione giuridica della medesima compagnia Centrale-Europea, e nominava dappoi con relativa ordinanza 21 aprile 1868 a liquidatore ufficiale della stessa il pubblico ragioniere Samuel Lovelock, residente nella City di Londra, 34 Coleman Street, il quale — a sua posta — eleggeva con atto 25 febbraio 1869 in suoi procuratori ed incaricati nel Cantone Ticino e nella Svizzera i signori avvocato Leone de Stoppani, di Ponte Tresa ed ingegnere Giorgio Edoardo Gavey, amendue in Lugano residenti.

F. Quasi contemporaneamente venivasi poi costituendo in Svizzera il Comitato del Gottardo, che otteneva dal Gran

Consiglio Ticinese, in data 15 maggio 1869, e trasmetteva — munita della ratifica federale (22 ottobre 1869) — alla Società da lui formata la concessione per la costruzione e l'esercizio della ferrovia del Gottardo sul territorio del Cantone Ticino.

G. Secondo i piani e disegni fatti rilevare dalla Società della ferrovia del Gottardo e debitamente approvati, tanto dal Governo Ticinese (23 dicembre 1872), quanto dal Consiglio federale (10 febbraio 1873), il nuovo tracciato deviava su vari punti dalla vecchia linea, e fu quindi mestieri abbandonare parecchi fra i terreni già occupati e i lavori già costruiti sulla medesima dalla cessata Compagnia Centrale-Europea. La pretesa formulata da quest'ultima e dai cointeressati Genazzini, Villa, ecc., perchè fosse obbligata la ferrovia del Gottardo alla espropriazione dei terreni e delle costruzioni delle strade ferrate delle vallate ticinesi *nella loro totalità*, fu a suo tempo (decisioni 21 giugno e 5 luglio 1873 della Commissione di stima; art. 9, cif. 9 del Regolamento 22 aprile 1854 del Tribunale federale) dichiarata priva di fondamento e respinta.

H. Fra i vari lavori abbandonati dalla Centrale-Europea, e dalla ferrovia del Gottardo non rilevati, figuravano sul tracciato della linea Lugano-Chiasso, e precisamente nella località ove si dice *al Paradiso*, in territorio di Calprino, due gallerie non per anco intieramente costrutte, di *Cusarone e San Martino*, giacenti, quella in tutta la sua lunghezza, e questa in parte soltanto, entro i limiti della proprietà Cirila, nonchè un altro muro di sostegno verso il lago ed un tratto di ripiena fra gl'imbocchi delle dette gallerie; il tutto coi relativi appezzamenti più sopra mentovati alla lettera B del fattispecie.

I. In tale stato di cose il signor Teodoro Sperindio Cirila pensò di rivendicare i proprii terreni, offrendo la restituzione della indennità ricevuta contro compenso pei danni patiti, e fece appello, per tal uopo, all'art. 47 della Legge federale 1 maggio 1850 sulla espropriazione per causa d'utilità pubblica. Con petitorio 12 agosto 1874 domanda egli infatti, in via di formale conclusione, che piaccia al Tribunale federale di giudicare:

» I. Dovere la Società della ferrovia Centrale-Europea riconoscere nel signor Cirila il diritto di rivendicare nello stato in cui si trovano e senza apportarvi la minima alterazione da oggi in poi, gli appezzamenti di cui fu espropriato, ed apparenti descritti nella scrittura 14 agosto 1864, allo scopo che servissero alla costruzione della ferrovia Centrale-Europea, cioè :

» a) il tratto di boschina in terreno roccioso, posto in territorio di Calprino, cui fa coerenza lo stesso proprietario dallo sbocco del tunnel di San Martino sino al chilom. 4,04 segnato nel Piano parcellare al N° 1, della misura di metri quadrati 2290 ;

» b) il tratto di boschina in terreno roccioso, posto e coerenziato come sopra, dal chilom. 4,04 al chilom. 4,12, segnato nel Piano parcellare al N° 2, della misura di metri quadrati 970 ;

» c) il tratto di boschina a palina, posto e coerenziato come sopra, dal chilom. 4,12 al principio del secondo tunnel, segnato nel Piano parcellare al N° 2, della misura di metri quadrati 2320.

» II. Le porzioni di terreno occupate senza alcun corrispettivo ed in continuazione degli accennati appezzamenti ad ambedue i capi, cioè all'imboccatura del tunnel di San Martino, ed all'imboccatura dell'altro traforo (tunnel) di Cusarone che s'inoltra nella proprietà dell'istante.

» III. Che sia obbligata la detta Società a ricevere come corrispettivo della rivendicazione la somma di franchi 1000, cioè il prezzo stabilito, per via di privati arbitri, nell'atto di espropriazione succitato 14 agosto 1864, salvo a compensare :

» a) il danno occasionato dai lavori di costruzione nel bosco a palina in prossimità e all'imboccatura del tunnel di Cusarone, franchi 100 ;

» b) il danno occasionato dalla frana avvenuta per i detti lavori nel detto bosco inferiormente alla strada cantonale, franchi 200 ;

» c) il danno dello scoscendimento o frana dipendente dai

» lavori superiormente allo sbocco Nord del tunnel di San
 » Martino, salvo per quest'ultimo la relativa azione eventuale
 » contro l'impresa I. P. Genazzini, franchi 200.

» Eventualmente, ed in caso d'impugnativa, la parte attrice
 » riserva ogni competente istanza di prove, massime al mezzo
 » di perizia.

» IV. Sia condannata la Società suddetta al pagamento delle
 » spese processuali ed al risarcimento delle spese dell'attore.

K. A corroborare le sue pretese ed a dimostrazione della
 asserita applicabilità dell'art. 47, l'Attore adduce per sommi
 capi le ragioni che seguono : « Non essersi eseguita la ferro-
 » via per cui era stata fatta l'espropriazione ; — non poterla
 » eseguire la Centrale-Europea in causa della caducità in-
 » corsa e del fallimento ; — non aver acquistato la ferrovia
 » del Gottardo i terreni ed i valori in discorso ; non essersi
 » punto accresciuto il valore del fondo in conseguenza dei
 » muri di sostegno ivi stabiliti per formare il piano della
 » ferrovia, essendo questo terreno in situazione tale da non
 » ammettere altra coltura fuori che il bosco ; — doversi
 » considerare all'incontro i detti muri più di danno che d'al-
 » tro, avendo essi tagliato a mezzo e rimosso, fatto scosceso
 » e franoso tutto quel pendio già formato ed assodato a scarpa
 » naturale ; — non potersi pretendere infine veruno rim-
 » borso di spese per pretesi aumenti di valore a causa dei
 » manufatti operati per la formazione dei tunnel, in primo
 » luogo per non essersi dato nessun compenso al padrone
 » dei terreni e quindi perchè la legge suppone evidentemente
 » *spese utili*, dalle quali possa il proprietario ritrarre un
 » profitto, e non tali che, cessato lo scopo ferroviario, riman-
 » gano affatto improduttive.

L. Nel suo allegato di risposta, il sig. avvocato L. de Stop-
 pani, assertosi procuratore del sig. Sam. Lovelock, il liquida-
 tore giudiziario della fallita Centrale-Europea, osserva :

» Che il tunnel di Casarone cade bensì sulla proprietà
 » Cirila, ma che quello di San Martino, invece, trovasi già
 » cere in tutta la sua lunghezza sul fondo già appartenente
 » agli Eredi Fè ;

» Che Cirila non venne *giudizialmente espropriato* degli appezzamenti di terreno da lui reclamati, ma ne ha fatto
 » *vendita amichevole* al signor Holden pel prezzo di fr. 1000
 » senza nessuna riserva e rinunciando anzi a qualunque ulteriore domanda o pretesa per qualsiasi ragione ;

» Che Cirila non ha notificato nessuna riserva e nessun diritto di questo genere nè nella sua contraddizione alla
 » Grida pubblicata dal liquidatore Lovelock il giorno 10 marzo 1869, nè quando vennero deposti i Piani parcellari della
 » Società del Gottardo, nè quando fu pubblicata la Grida della stessa ferrovia del Gottardo pel pagamento del prezzo di
 » espropriazione del terreno e dei lavori appartenenti alla Centrale-Europea in liquidazione ;

» Che i due tunnel in discorso hanno costato circa 500,000 franchi e rappresentano ancora al giorno d'oggi in soli
 » mattoni e pietre da taglio un valore importante, e che — considerati come semplici magazzini, cantine o depositi
 » di merci — essi possono ancora avere un valore di parecchie migliaia di franchi ;

» Che i due tunnel essendo stati costrutti senza espropriazione nelle viscere della montagna, la legge li considera
 » *res nullius*, quindi del primo occupante ;

» Che la Centrale-Europea può parimenti conservare la strada che conduce al tunnel di Cusarone, perchè questo
 » ultimo le appartiene affatto esclusivamente, e perchè la strada stessa fu da lei costrutta sul terreno di sua proprietà,
 » e, come quella che mena all'imbocco nord della galleria di San Martino, non può essere staccata dall'opera principale
 » senza togliere ogni valore agli stabili cui serve ;

» Non essere vero il fatto allegato da Cirila che in alcuni luoghi il terreno espropriato abbia diminuito di valore per
 » effetto degli scoscendimenti avvenuti in causa delle costruzioni ferroviarie, e non essere il fatto stesso imputabile, in
 » ogni caso, alla Centrale-Europea, ma sibbene a terze persone in genere ed alla ferrovia del Gottardo in particolare. »

In base a tali fatti e considerazioni si conchiude domandando che venga giudicato :

In linea principale :

- 1° « È respinta come infondata l'azione spiccata dal signor
» Cirila contro la Centrale-Europea in liquidazione.
2° » Il signor Cirila è condannato nelle spese. »

Subordinatamente :

- 1° « È respinta la domanda Cirila in quanto concerne il
» tunnel di San Martino che si trova sopra l'antica proprietà
» Fè.

- 2° » È accordato al medesimo di andare al possesso del
» tunnel di Cusarone e relativa strada d'accesso dall'imbocco
» Sud fino alla strada cantonale, a condizione di rimborsare alla
» Società Centrale-Europea in liquidazione tutte le spese fatte,
» come risulterà da apposita perizia o verificaione da prati-
» carsi nei modi d'uso, ecc.; o, quando meno, a condizione
» di rimborsare alla Centrale-Europea il maggior valore che
» ponno avere i terreni per il fatto della esistenza della gal-
» leria di Cusarone e della strada d'accesso, ecc.

- 3° » Il signor Cirila è condannato nelle spese. »

M. Con sua Memoria 3 novembre 1874, il signor *Ingegnere Pietro Genazzini*, domiciliato in Lugano presso il signor avvocato Giovanni Airoidi, fa istanza, in nome proprio e come gerente e rappresentante la *Impresa I. P. Genazzini*, perchè venga ammesso ad intervenire nella presente Lite, e ciò per essere egli, come alle sue dichiarazioni e notificazioni alle Gride 28 febbraio 1873 e 20 aprile 1874 fatte pubblicare dalla Società ferroviaria del Gottardo nel foglio ufficiale del Cantone Ticino, in nome proprio e nella sua qualità come sopra, proprietario di tutti i lavori, opere e terreni sulla linea dell'antica ferrovia Lugano-Chiasso, ecc., ecc., e quindi anche dei terreni e delle opere che il sig. Cirila intende rivendicare.

N. Comunicata l'istanza alle parti, la Centrale-Europea, pur contestando formalmente che Genazzini abbia alcun diritto di proprietà sugli appezzamenti di terreno reclamati dal signor Cirila, e senza riconoscere ch'egli abbia sui medesimi verun diritto di privilegio o d'ipoteca, dichiara con Atto 4 dicembre 1874: « di ammettere, in quanto la possa » riguardare, l'intervento in causa del signor ingegnere Ge-

» nazzini, in conformità e secondo le disposizioni di legge e
 » specialmente degli art. 7, 16, 17, 31 e relativi della proce-
 » dura civile federale. »

O. Nella sua replica di merito, l'attore Cirila oppone all'incontro: « 1° Trattarsi di due distinte persone che vo-
 » gliono intervenire, e non essere stato detto nella istanza
 » quale differenza corra fra le due; 2° che l'asserto inte-
 » resse Genazzini nella presente lite è per la sua propria
 » dichiarazione più grande della causa stessa, pretendendo
 » Genazzini di appropriarsi tutto intero il diritto dell'attore
 » e del convenuto e di escludere affatto e l'uno e l'altro;
 » opporsi quindi all'ammissione dell'istanza l'art. 17 della
 » procedura federale che suona: «Non può immischiarsi nella
 » causa il terzo che crede di avere un diritto maggiore esclu-
 » dente per intero o parzialmente le parti; » 3° escire, nel caso
 » concreto, gl'interessi e i diritti vantati da Genazzini dalla
 » sfera della causa presente e della competenza del Tribunale
 » federale, spettando le questioni riflettenti la proprietà dei
 » terreni, la sussistenza e poeriorità delle ipoteche alla cog-
 » nizione dei Tribunali ticinesi.

P. Nella stessa allegazione di replica, il signor Cirila, fa-
 cendo capo alla dichiarazione già fatta nel suo petitorio del
 12 agosto, « di ritenere, cioè, sufficientemente giustificata
 » nel signor Stoppani la qualità di rappresentante della Com-
 » pagnia Centrale-Europea, per dar corso alla istanza, riser-
 » vando ogni relativa eccezione alla qualità di lui e del suo
 » mandante quando saranno prodotti i relativi Atti, domanda
 » preliminarmente:

» 1° Non potersi riconoscere nel signor avvocato Leone de
 » Stoppani la vantata qualità di procuratore del signor Love-
 » lock preteso liquidatore della fallita Centrale-Europea;

» 2° Non potere il detto Samuele Lovelock, nella sua qua-
 » lità di liquidatore delegato dalla Magistratura inglese, rap-
 » presentare la fallita Società Centrale-Europea nella presente
 » causa;

» 3° Dover essere delegato nelle forme di legge un Cura-
 » tore speciale alla fallita Centrale-Europea ed aperto uno

» speciale concorso per tutto quanto la medesima possiede
 » nel Cantone Ticino. »

Q. Anche Genazzini dichiara nella sua istanza d'intervento in causa « di non riconoscere le qualità di asserto liquidatore della Centrale-Europea nel sig. Lovelock, ecc., ecc., » di non riconoscere giurisdizione nel Ticino e nella Svizzera » di autorità estere ed effetto dei loro atti, e così pure di » non riconoscere la qualità di procuratore Lovelock nel » signor avvocato Leone de Stoppani, nè la validità, nè la legittimità di queste procure in questi, ecc., ecc. »

R. Nella sua replica, 10 marzo 1875, sulla opposizione Cirila alla sua domanda d'intervento in causa, ripete lo stesso Genazzini in linea eventuale le eccezioni già da lui sollevate contro la qualità del signor de Stoppani e le facoltà nel signor Lovelock di rappresentare o no la Centrale-Europea; propugna nell'essenziale le osservazioni e conclusioni d'ordine e di merito formulate in risposta dalla Centrale-Europea; insiste, in linea principale, perchè piaccia al Tribunale federale « di ammetterlo a prendere conoscenza delle allegazioni » del processo e dei documenti di causa, e domanda, infine, » che tutto quanto verrà pagato e versato dal signor Cirila » abbia ad essere deposto, onde venga poi, per giudizio dei » Tribunali ticinesi, devoluto a chi di diritto. »

S. Tanto la Centrale-Europea, quanto Genazzini hanno fatto appello, nelle rispettive allegazioni di duplica e di replica, alla decisione 5 luglio 1873 della Commissione di stima, che, sopra loro richiesta, fece obbligo alla Società ferroviaria del Gottardo « di costruire una strada dal lago all'entrata » settentrionale del tunnel di San Martino della misura di » 3 metri di larghezza, col 10 % od al massimo col 12 % di » salita, ecc., » e domandato che, a guarentigia della detta strada e dell'accesso al tunnel, intendendo il signor Cirila di contestare alla Società stessa il diritto di costruire questa strada sulla sua proprietà, la presente lite venisse, a termini dell'art. 9 e seguenti della Procedura civile federale, denunciata alla Direzione della ferrovia del Gottardo. Contemporaneamente, ed a giustificazione e comprova delle sue qua-

lità e facoltà del sig. Lovelock di rappresentare la Centrale-Europea, produceva il signor avvocato Stoppani, gli originali :

a) Dell'editto 12 e 18 ottobre 1869 con cui Samuele Lovelock, liquidatore ufficiale della ferrovia Centrale-Europea, fa pubblica grida e diffidazione a chiunque si spetta di presentare al più tardi pel giorno 10 dicembre dichiarazione ufficiale di tutti i reclami che s'intendessero far valere contro detta oberata Società ;

b) Del decreto 21 aprile 1868 con cui la Corte di Cancelleria d'Inghilterra conferisce a Samuele Lovelock la nomina di liquidatore ufficiale della Centrale-Europea ;

c) Dei mandati di procura 25 febbraio 1869 e 12 giugno 1873 coi quali il liquidatore Lovelock elegge e designa in suoi mandatari e procuratori nel Cantone Ticino, i signori avvocato Leone de Stoppani ed ingegnere Giorgio Edoardo Gavey, di Lugano.

T. In punto al merito della causa, attore e convenuto confermano ne' loro allegati di replica e duplica le rispettive conclusioni già prodotte nella domanda e nella risposta, proponendo a giudicare.

Il signor Ciria :

« 1° Doverlosi ammettere a provare il fatto che il tunnel » di San Martino cade in parte all'imboccatura nord nella sua » proprietà ;

» 2° Non essere ammissibili le domande e conclusioni prin- » cipali e subordinate della Centrale-Europea ;

» 3° Non essere neppure ammissibile la domanda di una » perizia del costo di costruzione o del valore attuale dei » tunnels ;

» 4° Doversi in ogni caso escludere dalla perizia gli accessi » ai tunnels attualmente esistenti, perchè cadrebbero negli » appezzamenti di bosco che si rivendicano ;

» 5° Doversi eventualmente riservare al signor Ciria il di- » ritto ad essere pagato dello spazio dei tunnels di cui fu » espropriato senza prezzo ;

» 6° Doversi condannare in ogni caso la Centrale-Europea » nelle spese, ecc. »

La Centrale-Europea :

« Che, respinte le avversarie eccezioni sui mandati e salve
 » le altre prove ammesse, piaccia al Magistrato giudicante
 » far procedere preliminarmente alla perizia sui fatti più so-
 » pra indicati ;

« E che si confermino, quanto al merito, le conclusioni
 » già fatte in risposta, tanto in via principale quanto in via
 » subordinata. »

U. Con suo decreto 20 marzo 1875, passato in cosa giudicata, il Giudice delegato all'istruzione della causa decideva :

» 1° Di ammettere Genazzini ad intervenire accessoria-
 » mente nella causa, in qualità di parte aggiunta ed alleata alla
 » massa in liquidazione della ferrovia Centrale-Europea ;

» 2° Di riconoscere Leone de Stoppani, quale rappresen-
 » tante di Lovelock, liquidatore della Società Centrale-Eu-
 » ropea ;

» 3° Di denunciare la lite alla Direzione della ferrovia del
 » Gottardo, invitandola a prender parte al processo ;

» 4° Di ammettere Cirila e la Centrale-Europea a provare
 » i fatti da loro allegati e costituenti la base delle loro rispet-
 » tive conclusioni, con facoltà a Genazzini di assistervi, se lo
 » credesse ;

» 5° Di autorizzare la chiesta perizia sotto ogni riserva per
 » quanto riguarda i diritti di T. Cirila e astrazione fatta della
 » strada d'accesso al lago, di cui alla mentovata decisione
 » 22 settembre 1873 della Commissione federale di stima. »

V. In seguito a varie sospensioni accordate dal Giudice istruttore sopra concorde istanza delle parti, l'ispezione locale con perizia ebbe finalmente luogo il giorno 4 ottobre 1875 e diede per risultato, fra le altre, le constatazioni seguenti :

« 1° Il tunnel di Cusarone è tutto compreso fra i limiti
 » della proprietà Cirila, presenta però una sola apertura, al
 » sud, e gli mancano ancora da 40 a 50 metri per essere tra-
 » forato fino alla progettata sua imboccatura settentrionale ;

» 2° La maggior parte di detto tunnel non consiste che
 » nella così detta galleria di direzione, senza allargamento,
 » cioè, e senza rivestimento ;

» 3° La strada destinata a congiungere il tunnel di Cusarone con quello di San Martino si trova essere tuttavia ingombra e guasta dagli scoscendimenti in causa dei lavori praticati superiormente dalla ferrovia del Gottardo, e il muraglione che la sostiene è ora privo di copertine ;

4° » Che il tunnel di san Martino è traforato e rivestito in tutta la sua lunghezza senza che nè all'una nè all'altra però delle sue aperture la muratura sia peranco condotta a compimento ;

5° » Il suo imbocco settentrionale si trova posto entro i confini della proprietà Cirila, senza che si possa precisare, del resto, fin dove giungano i confini stessi. »

Dal dibattimento delle parti risultò poi concordemente ammessa la circostanza « che i lavori di costruzione dei due tunnels in discorso furono abbandonati dalla Centrale-Europea fin dal 1869.

W. In data 25 ottobre 1875 i Periti, signori consigliere nazionale ingegnere S. Bavier, a Coira, e tenente colonello federale Fenner, di Winterthur, deponavano in atti il loro rapporto.

Esso conclude determinando :

1° *In franchi 171,200* l'ammontare presuntivo delle spese occorse per la costruzione dei tunnels di San Martino e Cusarone con relativa strada d'accesso, tai quali essi sussistono presentemente, su quella parte di proprietà Cirila che fu espropriata in forza del contratto 14 agosto 1864 ;

2° In franchi 4000 il valore attuale del tunnel di Cusarone.

3° In franchi 600 il valore attuale del tunnel di San Martino e

4° In franchi 400 il valore attuale della strada intermedia.

X. Chiusa la procedura preparatoria, furono citate le parti a breve termine per i dibattimenti innanzi l'intiera Corte ; ma reiterate e sempre concordi istanze delle parti, in continue trattative per un amichevole componimento, tradussero la trattazione finale della vertenza fino alla odierna seduta.

Y. In questo frattempo i signori avvocati Giovanni Airoidi e Leone de Stoppani notificavano al Tribunale federale ed

alle parti in lite, mediante atto 22 gennaio ultimo scorso, « avere un contratto, stipulato addì 6 settembre 1876 tra la » fallita compagnia della strada ferrata Centrale-Europea, il » signor ingegnere Pietro Genazzini e molte altre persone, » trasferito in piena ed assoluta proprietà dello stesso Genazzini, oltre alle indennità per espropriazione ecc., tutti » i terreni, lavori, opere, diritti ecc., sulla vecchia linea ferroviaria Bellinzona-Lugano-Chiasso, — e stabilito che il » detto signor Genazzini potrà — a suo beneplacito — insistere e continuare nella presente Causa promossa dal signor Teodoro Cirla, venendo investito esso signor Genazzini di tutti i diritti e di tutte le ragioni spettanti o che » potessero spettare a detta fallita Centrale-Europea, potendo » egli far valere tutte le ragioni, azioni, diritti ecc. in proprio prò ed anche in nome e come procuratore della Centrale-Europea in cosa propria. »

Z. Comunicato l'atto di cessione all'altre parti in causa, non fu sollevata da nessuna di esse opposizione o riserva di sorta alcuna, e nella udienza d'oggi il rappresentante l'attore da una parte e dall'altra il procuratore del cessionario Genazzini hanno mutuamente riconosciuto la validità dei rispettivi mandati e confermato le conclusioni già prese nella procedura preparatoria, salve, naturalmente, le modificazioni imposte dalla nuova posizione delle parti, creata in virtù della menovata cessione. Dalla parte convenuta fu solo chiamata l'attenzione della Corte sopra una peculiare circostanza di fatto finora non accennata nè discussa. Essa fece osservare, cioè, » che una parte delle parcelle di terreno rivendicate dal signor Cirla non ha solo servito alla costruzione dei lavori » ferroviarii per conto della Centrale-Europea, ma eziandio » alla necessaria correzione della strada cantonale, e doversi » quindi — a scanso d'ulteriori processi — inserire analoga » riserva nella Sentenza sulla presente lite.

Il Rappresentante la direzione della ferrovia del Gottardo, — contestando ogni responsabilità di quest'ultima nella causa mossa dal signor Cirla, e declinando ogni obbligo alla costruzione della richiesta strada di comunicazione fra l'im-

bocco nord del tunnel di San Martino ed il lago, perchè imposta da persona (Commissione di stima) che non ne aveva la voluta veste e competenza, — fa riserva d'ogni diritto, e domanda pieno indennizzo per tutte le spese occasionatele dalla denuncia della lite.

Premessi in fatto ed in diritto i seguenti Ragionamenti :

L'invocato art. 47 della legge federale 1° maggio 1850 sulla espropriazione per causa d'utilità pubblica è così concepito :

» Se un diritto espropriato volesse tradursi ad una destinazione altra da quella per cui ebbe luogo l'espropriazione, o se sono passati due anni dopo il fatto dell'espropriazione, senza essersene fatto uso e senza che per ciò si possano addurre motivi sufficienti: oppure, se l'opera pubblica per ragion della quale fu fatta l'espropriazione, non si eseguisce punto: il proprietario può rivendicare a sé la proprietà restituendo l'indennità pagatagli.

» Se l'impresario intanto avesse introdotto nella proprietà dei cangiamenti che ne aumentassero o ne diminuissero il valore, la retrocessione succederà, nel primo caso, contro il rimborso delle fatte spese, e nel secondo, colla deduzione del tanto in meno.

» Se l'impresario volesse alienare il diritto espropriato per una somma inferiore alla pagata a titolo d'indennità, l'espropriato potrà esigere la restituzione pagando il prezzo dell'alienazione progettata.

» Nelle contenzioni che riguardano questo articolo giudica il Tribunale federale. »

Sul primo punto di questione, se cioè l'attore Cirila sia stato espropriato, o no, dalla Centrale-Europea.

Esaminata la scrittura 14 agosto 1864 ;

Visto che nella parte stampata della medesima il compra-

tore degli appezzamenti in discorso, signor Carlo Cecovi, si qualifica « procuratore del signor Howard Asthon Holden, » *intraprenditore generale dei concessionarii del privilegio delle vie ferrate, emergente dal capitolato 12 giugno 1863, » ecc. ; »*

Visto che ai N. 2° e 4° della stessa trovasi detto :

2° » Il prezzo o corrispettivo ed indennità, tutto compreso » e nulla eccettuato, di quanto per qualsivoglia causa, diritto, o ragione ha spettato, spetta o può spettare al signor » Teodoro Cirila *per la espropriazione* a favore del signor » Asthon Holden, a cessione e vendita allo stesso di quanto » sopra, viene fissato *a norma della stima* 16 luglio 1864 » eseguitasi dai signori ingegneri Giuseppe Stabile e Carlo » Fraschina :

» in centesimi 08 per ogni metro quadr. della boschina al N° 1,

» 15 » 2,

» 25 » 2^a,

» di maniera che il totale e complessivo prezzo e corrispettivo dell'indennità completa *dell'espropriazione* delli suddetti stabili è di franchi 908 e 70 centesimi, ritenuto però » che per indennizzo accordato colla precitata stima 16 luglio » 1864 di franchi 91, 30 centesimi, la somma complessiva » dovuta ascende ora a franchi 1000.

4° » Il pagamento della suaccennata somma di franchi 1000 » sarà fatto, *a norma della legge federale 1° maggio 1850* » *intorno l'espropriazione forzata*, a mezzo del lodevole Governo del Ticino ecc. ecc. ;

Considerando che l'espropriazione era già avviata di pieno diritto dal momento che, essendo stata ratificata dall'Assemblea federale la concessione ed approvato il racciato della ferrovia, la società concessionaria, o il suo impresario, aveva presentato alla Municipalità di Calprino il piano parcellare su cui era indicata da occuparsi la proprietà Cirila ivi descritta ed erano seguite le relative pubblicazioni giusta il prescritto dell'articolo 10 e successivi di detta legge ;

Considerando che la scrittura di cui sopra, indipendentemente anche dalle allusioni non dubbie ch'essa contiene, va

riguardata siccome la conseguenza diretta e naturale della espropriazione, e fornisce la prova presuntiva dell'aver il signor Ciria adempito al disposto del § 2° dell'articolo 12 della citata legge 1° maggio 1850;

Ritenuto essere in facoltà del proprietario di provocare, o meno, una perizia sull'ente espropriando, e che quand'anche egli preferisse un accordo amichevole sul prezzo, starebbe sempre il fatto ch'egli ha subito l'espropriazione del suo;

Ritenuto, di conseguenza, non potersi ammettere che la legge abbia voluto creare a chi si presenta volontariamente una posizione inferiore a quella in cui trovasi colui che vi si fa costringere, invece, per via di giudizi;

la Corte

dichiara priva di fondamento questa prima eccezione della Convenuta all'applicabilità dell'articolo 47, e la respinge.

Sul secondo punto di questione,
rispettivamente,

sulle eccezioni di perenzione accampate dalla Centrale-Europea:

Letta la grida 10 marzo 1869, emanata dall'ufficio presidenziale del Tribunale di Lugano ad istanza del signor Lovelock, liquidatore ufficiale della oberata ferrovia Centrale-Europea;

Letti gli articoli 6, 7, 11, 12 e 47 della invocata legge federale sulle espropriazioni e gli articoli 1215, 1216, 1227-1233 del Codice civile del Cantone Ticino;

Visto che l'art. 47 della legge 1° maggio 1850, non fissa alcun termine entro cui doversi introdurre l'istanza di rivendicazione;

Ritenuto che, quand'anche si dovesse supplire al silenzio della legge speciale coi principi generali del comune diritto, o coi disposti della legislazione cantonale, la prescrizione decennale sanzionata in concreto dal Codice ticinese ed invocata dalla Centrale-Europea e da Genazzini, non potrebbe farsi in-

cominciare in ogni caso dal giorno in cui ebbe luogo l'espropriazione dello stabile in discorso, ma solo da quello in cui divenne certo e sicuro che l'opera pubblica per ragion della quale fu fatta l'espropriazione non si eseguirà punto ;

Considerando che, nel fattispecie, l'attore Cirila non poté acquistare la piena sicurezza che i lavori incominciati dalla Centrale-Europea sul terreno di sua proprietà non si sarebbero compiuti, o sarebbero stati abbandonati, se non a partire dal momento (1873) in cui la ferrovia del Gottardo diede a conoscere che non li avrebbe rilevati, o dal momento, almeno, in cui fu reso di pubblica ragione che la Società della ferrovia Centrale-Europea era stata dichiarata in fallimento (1869) ;

Considerando che nell'uno e nell'altro caso il diritto nel sig. Cirila alla rivendicazione delle summenzionate parcelle di terreno non sarebbe tuttora incorso in prescrizione veruna ;

Vista la grida 20 gennajo 1874 emanata dall'ufficio presidenziale del tribunale di Lugano, ad istanza della Società ferroviaria del San-Gottardo, sui beni da quest'ultima espropriati in territorio di Calprino ;

Considerando avervi l'attore Cirila contraddetto per i diritti suoi *su detti beni espropriati* ed essersi egli già notificato prima, quando cioè la Società del Gottardo aveva deposto alla Municipalità di Calprino il suo piano parcellare, per i proprii diritti sulle indennità degli appezzamenti che il nuovo tracciato del Gottardo veniva ad occupare sulla di lui proprietà ;

Ritenuto che nessun dovere incombeva ad esso Cirila di reclamare contro quel piano in causa dei tunnels e dei lavori della Centrale-Europea, e ciò per la semplice ragione che questi non erano compresi nella grida e non cadevano punto nella espropriazione del Gottardo ;

Il Tribunale federale
dichiara:

Inattendibili anche le eccezioni di perenzione e le rifiuta.

Sul terzo punto di questione,
a vedere

se il diritto alla rivendicazione della superficie del terreno

espropriato si estenda eziandio al corrispondente sottosuolo ed alle opere in esso costrutte :

Esaminati : Il piano parcellare deposto a suo tempo dalla Compagnia Centrale-Europea alla Municipalità di Calprino, il processo verbale della ispezione in luogo per parte della Delegazione di questo Tribunale federale ed il rapporto fatto dai signori Periti più sopra mentovati ;

Visto risulturne in modo affatto incontestabile, che la galleria di Cusarone è tutta compresa entro i limiti della proprietà Cirila, e che quella di San Martino viene altresì a cadervi, ma in piccola parte soltanto e precisamente al suo imbocco settentrionale ;

Considerando non contenere nè la legge federale in discorso, nè quella del Cantone Ticino alcun disposto in merito alla proprietà delle viscere della terra ed ai rapporti giuridici fra quest'ultime e la superficie del suolo ;

Considerando che tanto la legislazione della maggior parte dei Cantoni confederali, quanto la pratica giurisprudenza federale e più ancora il diritto comune, consacrano apertamente la massima : « Involgere il dominio sul suolo anche la proprietà di quanto vi sta sopra e sotto ; »

Considerando non potersi distruggere questa massima col fatto dell' avere la giurisprudenza federale negato in alcuni casi qualsivoglia indennità per il passaggio di un tunnel, avvegnachè dal fatto istesso non isgorghi ancora la necessaria conseguenza che il Tribunale federale abbia ritenuto per tal guisa il sottosuolo come *res nullius* e quindi del primo occupante, ma sibbene applicato la legge nel suo vero spirito, potendo questa infatti, a facilitazione di opere di pubblica utilità sottoporre la proprietà privata a speciali disposizioni, senza arrecarle un reale pregiudizio (Ullmer, 455) ;

Considerando che la circostanza del non avere l'attore Cirila ricevuto dalla Centrale-Europea alcuno indennizzo per il traforo dei due tunnels entro i confini del suo dominio, non può infirmare per nulla affatto il suo diritto alla rivendicazione di tutta quanta la sua proprietà, e quindi anche di quella parte

della medesima che venne ad essere occupata per la costruzione di detti tunnels, non facendo del resto il querelato art. 47 della legge federale distinzione veruna fra i diritti espropriati *contro o senza* indennità ;

Considerando che i tratti di vecchia ferrovia dalla bocca nord del tunnel di San Martino alla strada cantonale e da questa alla bocca del tunnel di Cusarone non sono, — per concorde avviso delle parti e come risulta ad evidenza dal piano parcellare, dalla ispezione de' luoghi e dal rapporto peritale, — che un necessario e naturale annesso e connesso, uno inscindibile accessorio delle due gallerie, alle quali servono di accesso, e che non possono quindi sottrarsi alla sorte della cosa principale ;

Ritenuto potere di conseguenza il signor Cirila rivendicare in proprio anche il terreno occupato a suo tempo dalla Centrale-Europea per lo stabilimento di dette strade d'accesso ;

Considerando non essere, per lo converso, in facoltà del proprietario di limitare il suo diritto di rivendicazione ad una parte soltanto delle parcelle da lui cedute, ostandovi indubbiamente il senso logico e la portata dell'art. 47 e più ancora la impreteribile e necessaria connessione di tutte e singole le parti del terreno espropriato ;

Considerando, infine, che una porzione di questi medesimi appezzamenti di terreno in litigio, siccome sembra risultare dal piano in atti e siccome fu pure tacitamente ammesso dal rappresentante del sig. Cirila, venne occupata dallo Stato del Cantone Ticino per affettarla alla correzione della strada cantonale, e ch'egli importa quindi di circoscrivere *in casu* l'esercizio del diritto di rivendicazione a quella sola misura di superficie espropriata che non serve oggidì ad opera pubblica ;

Sul quarto ed ultimo punto di questione,
se e quale prezzo
debba pagare l'attore Cirila alla convenuta Centrale-Europea,
rispettivamente a Genazzini, per tale rivendicazione :

Vista l'offerta fatta dal signor Cirila nelle sue conclusioni :

di voler restituire, cioè, alla Centrale-Europea, come corrispettivo della rivendicazione, la somma di franchi 1000, ossia il prezzo stabilito nell'atto d'espropriazione del 14 agosto 1864;

Visto, — in merito alla compensazione da lui accampata per i pretesi danni subiti in conseguenza delle frane causate dai lavori di costruzione nel bosco a palina e superiormente allo sbocco nord del tunnel di San Martino, — non essersi prodotta alcuna prova che valesse ad infirmare la negativa opposta dalla controparte ;

Considerando doversi dunque tenere vincolato l'attore alla offerta restituzione a sensi del 1° alinea dell'art. 47, e ciò senza fargli facoltà di portare in diffalco veruna somma per asseriti danni patiti ;

Ritenuto che l'azione rivendicatoria non può esercitarsi — per le ragioni più sopra già sviluppate — che sull'*insieme* del terreno espropriato, e ch'essa deve quindi essere — o intieramente abbandonata, o fatta valere per intiero, — tanto, cioè, sugli appezzamenti intermedi, quanto sul terreno o sottosuolo occupato dalle due gallerie fino agli estremi limitanti la zona espropriata all'attore rivendicante ;

Letto il secondo Lemma dell'art. 47 ;

Ritenuto che la sua interpretazione a stregua di buon senso e d'equità, induce necessariamente il giudicante nella convinzione : doversi intendere per *rimborso delle spese fatte* non già il pagamento di tutte quelle occasionate dalla costruzione dell'opera pubblica in discorso, e nemmeno di quelle che l'impresario avesse per avventura sostenuto per la parte di detta opera pubblica che viene a cadere nella proprietà di chi intende esercitare l'azione rivendicatoria, ma sibbene ed unicamente la restituzione del *valore effettivo delle parcelle di terreno espropriato, ovvero sia del prezzo d'espropriazione accresciuto della somma corrispondente al maggior valore risultatone al proprietario in seguito ai cangiamenti introdottivi dall'impresario ;*

Visto, d'altra parte, che l'attore Cirila non ha punto provato : — avere sofferto la sua proprietà alcun danno materiale, o diminuzione di valore, in conseguenza dei cangia-

menti stessi, e specialmente a causa della costruzione delle due gallerie in litigio ;

Visto che il medesimo signor Cirila non ha del pari provato che codesti cangiamenti non abbiano recato verun vantaggio alla proprietà ch'egli ambisce rivendicare ;

Esaminato il rapporto peritale 22 ottobre 1875 ;

Visto l'art. 127 della Legge federale di procedura civile, a termini del quale « il Tribunale federale apprezza *nella sua prudenza* il preavviso dei periti ; »

Visto risultare e da questo preavviso e dalla ispezione dei luoghi che gli appezzamenti di terreno in querela rivestono oggidì *pel proprietario Cirila* un valore incontestabilmente superiore a quello ch'essi avrebbero qualora la Centrale-Europea, o chi per essa, non avesse costruito entro i loro confini le due gallerie coi relativi accessi, di cui sopra è parola ;

Ritenuto, ciò non di meno, che il valore di franchi quattromila attribuito dai periti al tunnel di Cusarone appare di molto esagerato, innanzi tutto perchè quel traforo abbisognerebbe ancora di molte e costose riparazioni prima di poter diventare comodamente accessibile, abbastanza ventilato e chiuso al pubblico ; poscia, perchè risulta dalle informazioni assunte, ch'esso non potrebbe servire, in ogni caso, che per cantina da birreria, o per deposito di petrolio, ecc.

Sulle spese :

Vista la specifica prodotta dal rappresentante la denunciata Società ferroviaria del San Gottardo ;

Sentito il preavviso del giudice delegato ;

Risultando dal fin qui detto, essersi data causa vinta all'attore signor Cirila in quanto riguarda il merito essenziale della questione, cioè l'invocato diritto alla rivendicazione in sé stessa ;

Considerando aver egli però soccombuto relativamente alla pretesa di essere autorizzato a rivendicare la sua proprietà senza obbligo di corrispondere qualsivoglia indennizzo per i lavori sulla e nella medesima costrutti ;

Ritenuto, per lo converso, che le conclusioni principali e le subordinate d'ordine e di merito, formulate dalla parte convenuta furono tutte respinte, salvo, in parte, quella sola per la quale essa chiedeva: le fosse almeno aggiudicato « il » rimborso del maggior valore che possono avere i terreni » per il fatto della esistenza della galleria di Cusarone e » della strada d'accesso; »

Considerando, finalmente, che laddove il signor Ciria preferisse rinunciare all'accordatogli diritto di rivendicazione, anzichè farlo valere alla condizione di cui sopra, egli sarebbe da considerarsi come intieramente soccombente, dovendosi respingere, in quel caso, tutte e singole le sue domande;

Considerando che ci sarebbe allora luogo a fargli obbligo di reintegrare l'avversario in tutte le spese, giudiziarie ed extra, che la presente lite gli ha causato, eccettuate però sempre quelle da rimborsarsi, come sopra, alla ferrovia del Gottardo, non concernendo le medesime che denunciante e denunciata;

Letti gli articoli 15, 24 e relativi della procedura civile federale,

Il Tribunale federale
dichiara e pronuncia:

1° È fatto obbligo alla Società della ferrovia Centrale-Europea in liquidazione, e per essa al cessionario signor ingegnere Pietro Genazzini, di riconoscere nel signor Teodoro Sperindio Ciria il diritto di rivendicare nello stato in cui si trovavano, e senza apportarvi la minima alterazione dalla data della domanda (12 agosto 1874) in poi, gli appezzamenti di cui fu espropriato, allo scopo che servissero alla costruzione della ferrovia Centrale-Europea, e che appaiono descritti nella scrittura 14 agosto 1864, cioè:

a) « Il tratto di boschina in terreno roccioso posto in territorio di Calprino cui fa coerenza lo stesso proprietario » dallo sbocco del tunnel di San Martino, sino al chilom. 4,04 » segnato nel piano parcellare al N° 1, della misura di metri » quadrati 2290.

b) » Il tratto di boschina in terreno roccioso, posto e

» coerenziato come sopra, fra il chilom. 4,04 ed il chilom.
 » 4,12 segnato nel piano parcellare al N° 12, della misura di
 » mq. 970.

c) » Il tratto di boschina a palina, posto e coerenziato
 » come sopra, dal chilom. 4,12 al principio del secondo tun-
 » nel, segnato nel piano parcellare al N° 2^a, della misura di
 » mq. 2320.

d) » Le porzioni di terreno occupate senza alcuna inden-
 » nità ed in continuazione degli accennati appezzamenti ad
 » ambedue i capi, cioè all'imboccatura del tunnel di San
 » Martino ed a quella della galleria di Cusarone che s'inoltra
 » nella proprietà dell'istante. »

2° Da questa zona di rivendicazione l'attore, signor Cirila, lascerà però dedurre e diffalcare la superficie di terreno stata occupata per la correzione della strada cantonale.

3° A corrispettivo di dette parcelle e dell'aumento di valore apportatovi dai cangiamenti introdotti dalla Centrale-Europea, verserà il signor Teodoro Sperindio Cirila nelle mani dell'ingegnere Pietro Genazzini :

a) Il prezzo d'espropriazione dei suenunciati appezzamenti nella somma risultante dalla scrittura 14 agosto 1864, ossia	Fr. 1000
b) Per la galleria di Cusarone	» 2000
c) » » di San Martino	» 600
d) Per il tratto di ferrovia intermedio	» 400
(Franchi quattro mila)	In tutto Fr. 4000

4° È rejetta l'istanza di compensazione formulata da esso signor Cirila per i pretesi danni patiti in conseguenza delle costruzioni nel bosco a palina in prossimità del tunnel di Cusarone, inferiormente alla strada cantonale e superiormente allo sbocco nord del tunnel di San Martino.

A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN

ARRÊTS DE DROIT PUBLIC

Erster Abschnitt. — Première section.

Bundesverfassung. — Constitution fédérale.

I. Gleichheit vor dem Gesetze.

Egalité devant la loi.

29. Urtheil vom 2. Juni 1877 in Sachen Reinli.

A. Am 6. November 1876 wurde Ed. Reinli, Gastwirth zum Falken in Narburg, zum Gemeindamann der genannten Gemeinde gewählt. Gestützt auf Art. 44 des aargauischen Gemeindegesetzes vom 26. November 1841, wonach ein Gemeindamann nicht Wirth sein und nicht in einer Wirthschaft wohnen darf, wurde demselben daher vom aargauischen Regierungsrathe am 15. Dezember 1876 eröffnet, daß er im Falle der Wahlannahme vom 1. Januar 1877 hinweg den eigenen Fortbetrieb seiner Wirthschaft aufzugeben habe. Darauf erklärte Rekurrent den Rücktritt von der Ammannsstelle; er wurde aber bald darauf mit einer Stimme über das absolute Mehr von der Gemeinde wieder in die gleiche Stellung gewählt und erklärte die Annahme dieser Wahl.

Die Direktion des Innern verfügte die Nichtgenehmigung der Wahl, insofern Ed. Reinli sich nicht binnen 8 Tagen ausweisen könne, daß er weder Wirth noch in einem Wirthshause wohnhaft sei. Gegen diese Verfügung rekurirte Reinli an den Regierungsrath, indem er behauptete, daß das Wirthschaftsgewerbe gemäß